

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 5
05.05.2021**

Oggetto: Irlanda del Nord - Brexit

Il 26 dicembre 2020 è stato pubblicato il testo dell'**Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito** che regola, **a partire dal 1.1.2021**, i rapporti tra l'Unione Europea composta da 27 Stati e il territorio inglese.

A seguito dell'Accordo di recesso il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un "paese terzo" nei confronti dell'Unione Europea, con ripercussioni importanti sia da un punto di vista IVA, sia da un punto di vista doganale [circolare n. 1/2021].

In virtù delle disposizioni contenute nel **protocollo Irlanda/Irlanda del Nord**, viene garantito una sorta di **continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord**, dove le operazioni riguardanti:

- le **cessioni di beni** vengono assoggettate alla **normativa UE**;
- le **prestazioni di servizi** vengono trattate come un qualunque **paese terzo**.

In termini operativi, i soggetti residenti nell'Irlanda del Nord avranno, oltre al numero di partita IVA attribuito dal Regno Unito, anche un numero di partita IVA con prefisso XI, da utilizzare per le transazioni unionali.

Di seguito si espongono le modalità di trattamento ai fini iva delle operazioni che potrebbero intercorrere con soggetti residenti nell'Irlanda del Nord.

CESSIONI DI BENI

Le **cessioni di beni** dall'Irlanda del Nord ad uno Stato membro della UE e viceversa hanno natura di **operazioni intra-UE** (posto che entrambi i soggetti siano iscritti al VIES).

Il soggetto IVA italiano, in caso di **cessione di beni B2B** (tra soggetti con p.iva), dovrà predisporre:

- la fattura **non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993** ed utilizzare il codice **N3.2** se viene emessa fattura elettronica;
- il **modello INTRA** indicando il **nuovo prefisso "XI"**;
- l'**esterometro** nel caso non fosse stata predisposta la fattura elettronica.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Il soggetto IVA italiano, in caso di **acquisti di beni B2B** (tra soggetti con p.iva), dovrà predisporre:

- l'**integrazione della fattura ricevuta** con l'applicazione dell'aliquota iva italiana (*reverse charge*);
- il **modello INTRA** indicando il **nuovo prefisso "XI"** se obbligati alla presentazione mensile;
- l'**esterometro**.

Le **operazioni B2C** (tra soggetto p.iva e privato), ai fini IVA sono ancora considerate operazioni Intra UE in quanto i beni non escono dal territorio unionale. In tal caso il soggetto che emette la fattura (venditore) applicherà la normativa iva in essere nel proprio paese di residenza.

Rimane comunque l'obbligo di far confluire la fattura nell'esterometro se non viene emessa la fattura elettronica.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le **prestazioni di servizi generiche** rese da parte di un soggetto IVA italiano nei confronti di un soggetto residente in Irlanda del Nord e viceversa saranno trattate come una qualunque **operazione con un paese terzo**.

Il soggetto IVA italiano, in caso di **prestazione di servizi B2B** (tra soggetti con p.iva) **resa**, dovrà predisporre:

- la fattura **non soggetta iva ai sensi articolo 7-ter** ed utilizzare il codice **N2.1** se viene emessa fattura elettronica;
- l'**esterometro** nel caso non fosse stata predisposta la fattura elettronica.

Il soggetto IVA italiano, in caso di **prestazione di servizi B2B ricevuta**, dovrà predisporre:

- l'integrazione della fattura ricevuta con l'applicazione dell'aliquota iva italiana mediante il meccanismo dell'**autofatturazione**;
- l'**esterometro**.

Alle prestazioni di servizi B2C (tra soggetto p.iva e privato), viene adottata la normativa IVA del Paese del prestatore del servizio.

Rimane comunque l'obbligo di far confluire la fattura nell'esterometro se non viene emessa la fattura elettronica.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com